



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) TUCCI | Presidente |
| (BA) CAMILLERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) RUSSO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CAPOBIANCO | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore TOMMASO VITO RUSSO

Nella seduta del 20/07/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 11/7/2012 ed estinto anticipatamente con conteggio estintivo del 30/9/2016, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con gli intermediari nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- accertata la nullità della clausola che esclude il rimborso in caso di estinzione anticipata, la restituzione delle commissioni bancarie e di intermediazione, secondo il criterio *pro rata temporis*, per complessivi € 4.071,63, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione al soddisfo e la refusione delle spese legali, non quantificate.

L'intermediario non si è costituito (scadenza: 2/5/2017).

In sede di riscontro al reclamo, si opponeva alle pretese del cliente, eccependo:

- la natura *up front* delle commissioni d'intermediazione dirette a remunerare attività preliminari alla concessione del prestito, come emerge dal contenuto del contratto (art. 5 e 13) e, in particolare, delle provvigioni per l'agente ivi comprese (pari a € 658,56);

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la congruità del rimborso effettuato, in sede di estinzione, di € 740,16 per la parte di commissioni recurring, calcolato secondo i criteri individuati *ex ante* nel contratto (€ 10,28 x rata residua);

la natura *up-front* delle commissioni bancarie e, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva, in quanto percepite dall'intermediario mutuante, al quale il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi come suggerito già in sede di reclamo.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, si rileva l'opacità della formulazione del contenuto contrattuale con specifico riferimento alla portata delle singole voci di costo. La clausola n. 5 del contratto, che avrebbe dovuto specificare le singole attività ricomprese nei costi del finanziamento, porta invece una nuova ripartizione per lettere, all'interno della quale vengono fatte indistintamente confluire attività apparentemente esaurenti con la stipula del contratto e attività destinate ad accompagnarne l'esecuzione. In conformità con l'orientamento consolidato dell'arbitro, è conseguenza dell'opacità della clausola la natura *recurring* delle commissioni nonché il diritto del cliente al rimborso delle stesse *pro rata temporis*.

Per quanto detto *supra* inoltre non può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'intermediario con riferimento alle commissioni bancarie.

Il Collegio ritiene pertanto che le richieste del cliente meritino di essere accolte, secondo il prospetto che segue:

| rate pagate | 48 | rate residue | 72 | Importi | Metodo pro quot | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|--|----|--------------|----|----------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | |
| F) Commissioni bancarie | | | | 201,60 | 120,96 | | 120,96 |
| G) Commissioni d'intermediazione (comprensive delle provvig) | | | | 7.818,05 | 4.690,83 | 740,16 | 3.950,67 |
| Totale | | | | | | | 4.071,63 |

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 4.071,63 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI